Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali

Approvato dallo stesso Consiglio il 21 giugno 2018.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Sede

- 1. Il Consiglio delle autonomie locali ha sede presso l'Assemblea legislativa regionale.
- 2. Il Consiglio, su decisione dell'Ufficio di Presidenza, può riunirsi fuori della propria sede.

Art. 2

Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) legge: la legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali);
 - b) tipologia di ente locale: le Province, i Comuni, le Comunità montane;
 - c) categorie di Comuni: Comuni capoluogo, Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;
 - d) Consiglio: il Consiglio delle autonomie locali;
 - e) Ufficio di Presidenza: l'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle autonomie locali;
 - f) Presidente: il Presidente del Consiglio delle autonomie locali;
 - g) Vicepresidenti: i Vicepresidenti del Consiglio delle autonomie locali;
 - h) Consiglieri segretari: i Consiglieri segretari del Consiglio delle autonomie locali.

CAPO II

Costituzione dell'Ufficio di Presidenza e primi adempimenti

Art. 3

Seduta di insediamento

- 1. Il Consiglio, costituito secondo la legge, tiene la prima seduta entro trenta giorni dall'ultima delle elezioni dei diciassette Sindaci rappresentanti i Comuni diversi dal capoluogo di Provincia e dei tre Presidenti delle Unioni montane rappresentanti le stesse.
- 2. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, mediante posta elettronica, alla sede legale delle Amministrazioni cui appartengono i componenti nominati, almeno cinque giorni prima della seduta.
- 3. Nella seduta di insediamento il Consiglio, come primo atto, elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni a scrutinio segreto, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza composto oltre che dal Presidente da due Vicepresidenti e due Consiglieri segretari.
- 4. Prima delle elezioni ciascun componente può avanzare candidature.
- 5. La seduta di insediamento del Consiglio è presieduta dal Presidente dell'Assemblea legislativa regionale fino alla proclamazione del Presidente.

Art. 4

Costituzione dell'Ufficio di Presidenza e rinnovo

- 1. L'Ufficio di Presidenza, composto a norma del comma 3 dell'articolo 3, deve rappresentare le tre tipologie di ente locale e deve essere scelto in modo da assicurare, per quanto possibile, l'adeguata rappresentanza dei territori regionali e l'equilibrata presenza di uomini e donne.
- 2. Il Presidente e l'Ufficio di presidenza restano in carica per la durata di trenta mesi e comunque fino alla rielezione del nuovo Ufficio di presidenza. I trenta mesi si calcolano dalla prima elezione del Presidente del Consiglio.
- 3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Consiglio procede all'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza secondo i criteri e le modalità stabile dal presente articolo.
- 4. In occasione del rinnovo della carica di Presidente, è assicurato l'avvicendamento nella funzione mediante l'elezione di un rappresentante di una tipologia di ente locale diversa da quella del precedente mandato, assicurando in tal modo l'avvicendamento delle tre tipologie di ente locale anche nella carica di Vicepresidente.
- 5. Quando l'Ufficio di presidenza o uno dei suoi componenti cessa anticipatamente dalla carica, il Consiglio entro quindici giorni provvede alla sostituzione. I consiglieri che subentrano restano in carica per il periodo intercorrente tra la data della loro elezione e la scadenza di cui al comma 3 ed in tale caso non si applica quanto previsto dal comma 4.

Elezione del Presidente

- 1. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.
- 2. Nella terza votazione è sufficiente per l'elezione un numero di voti favorevoli che costituisca la maggioranza relativa dei voti validamente espressi. Non costituiscono voti validamente espressi le schede bianche e le schede nulle. In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane di età.
- 3. Per la validità dell'elezione è richiesto che le schede deposte nell'urna non siano inferiori alla metà più uno dei componenti assegnati al Consiglio.

Art. 6

Elezione dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari

- 1. L'elezione dei rimanenti componenti dell'Ufficio di Presidenza ha luogo con distinte votazioni.
- 2. Risultano eletti Vicepresidenti i soggetti appartenenti ad una tipologia di ente locale diversa da quella rappresentata nella elezione del Presidente e diversa da quella rappresentata da ciascuno di essi.
- 3. Risultano eletti Consiglieri segretari i soggetti appartenenti ad una tipologia di ente locale diversa da quella rappresentata nella elezione del Presidente e dei Vicepresidenti e diversa da quella rappresentata da ciascuno di essi.
- 4. Se due o più candidati appartenenti a tipologie di ente locale diverse da quelle già rappresentante nelle precedenti elezioni ricevono un ugual numero di voti, è eletto Vicepresidente o Consiglieri segretari il più giovane di età.
- 5. Per la validità di ciascuna elezione è richiesto che le schede deposte nell'urna non siano inferiori alla metà più uno dei componenti assegnati al Consiglio.

CAPO III

Presidente e Ufficio di Presidenza

Art. 7

Attribuzioni del Presidente

- 1. Il Presidente rappresenta il Consiglio.
- 2. Il Presidente tutela le prerogative dei componenti del Consiglio e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Garantisce il rispetto delle norme del regolamento interno e decide sulle questioni relative alla sua interpretazione, sottoponendole al parere dell'Ufficio di presidenza.
- 3. Il Presidente, secondo le norme del regolamento interno, cura la programmazione dei lavori del Consiglio; lo convoca, fissandone l'ordine del

- giorno e lo presiede; dirige e modera la discussione; dà e toglie la parola; pone le questioni; stabilisce l'ordine delle votazioni; chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato.
- 4. Il Presidente convoca, fissandone l'ordine del giorno, e preside l'Ufficio di presidenza, ne coordina le funzioni e ne attua le deliberazioni.
- 5. Il Presidente cura le relazioni del Consiglio con il Presidente dell' Assemblea legislativa regionale, le Commissioni dello stesso Consiglio ed il Presidente della Giunta regionale; designa uno o più relatori per le questioni ed i pareri assegnati al Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza; dispone la trasmissione dei pareri e delle altre deliberazioni del Consiglio; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dal presente regolamento interno.

Attribuzioni dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari

- 1. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente nell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultimo.
- 2. Ciascun Vicepresidente sostituisce, in base a specifica delega ricevuta, il Presidente in caso di assenza o impedimento. In assenza di delega la sostituzione è effettuata dal Vicepresidente più anziano di età.
- 3. I Consiglieri segretari sovrintendono alla redazione dei processi verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza; redigono i processi verbali delle sedute segrete; tengono nota dei Consiglieri che hanno chiesto la parola secondo l'ordine, fanno le chiamate, tengono nota, quando occorre, dei singoli voti, concorrono al buon andamento dei lavori.

Art. 9

Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

- 1. L'Ufficio di presidenza coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio, esercita le seguenti funzioni:
 - a) approva la proposta del regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Consiglio e la sottopone alla sua approvazione;
 - b) esprime parere motivato sulle questioni di interpretazione del regolamento interno che ad esso vengono sottoposte dal Presidente;
 - c) approva, entro il mese di settembre di ogni anno, la proposta di rapporto annuale sull'attività svolta da Consiglio e sugli effetti delle politiche di interesse degli enti locali da sottoporre al Consiglio;
 - d) segnala al Consiglio eventuali violazioni dell'autonomia locale da parte di leggi o provvedimenti statali ai fini dell'impugnazione in via principale degli stessi innanzi alla Corte Costituzionale;
 - e) decide su tutte le questioni che ad esso siano deferite dal Presidente ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dal presente regolamento.

2. Il Consiglio può delegare proprie funzioni all'Ufficio di Presidenza con decisione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso. La decisione può essere assunta anche ai sensi dell'articolo 19.

CAPO IVFunzionamento dell'Ufficio di Presidenza

Art. 10 Sedute

- 1. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente ogni volta che se ne ravvisi la necessità. La convocazione è inviata all'indirizzo di posta elettronica di ciascun componente, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
- 2. L'Ufficio di Presidenza delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.
- 3. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza si intendono approvate quando i voti favorevoli superano i contrari.
- 4. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche.
- 5. L'Ufficio di Presidenza può prevedere modalità di riunione e di assunzione di particolari decisioni telematiche, al fine di agevolare lo svolgimento delle sedute.

Art. 11 Pubblicità delle deliberazioni

1. La pubblicità dei lavori dell'Ufficio di presidenza è assicurata mediante la preventiva comunicazione ai consiglieri dell'ordine del giorno delle sedute e la comunicazione agli stessi delle deliberazioni assunte, mediante posta elettronica, nel loro contenuto integrale, di norma entro quindici giorni dalla loro adozione.

CAPO V

Funzionamento del Consiglio

Art. 12

Convocazione

- 1. Il Consiglio determina, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, la giornata ordinaria di riunione del Consiglio.
- 2. Le sedute ordinarie sono convocate dal Presidente.
- 3. Le sedute straordinarie sono convocate dal Presidente:
 - a) su specifica deliberazione del Consiglio;
 - b) su propria iniziativa;
 - c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri o da tutti i Consiglieri appartenenti ad una tipologia di ente locale.
- 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera a), la proposta di convocazione può essere presentata durante la seduta del Consiglio da ciascun consigliere e deve indicare la data e gli argomenti da trattare.
- 5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera c), la richiesta di convocazione deve indicare specificatamente gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente provvede a convocare il Consiglio entro dieci giorni dalla data in cui gli sia pervenuta la richiesta e la seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
- 6. Nel caso in cui il Presidente non provveda alla convocazione nel rispetto dei termini di cui al comma 4, i richiedenti possono procedere direttamente alla convocazione. Se la richiesta è stata presentata dai consiglieri regionali, la convocazione è diramata dal consigliere più anziano di età tra i richiedenti. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
- 7. La convocazione contiene l'ordine del giorno ed è inviata mediante posta elettronica ad ogni consigliere almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.
- 8. In casi di particolare urgenza la convocazione può essere inviata fino alle dodici ore precedenti alla riunione.
- 9. L'avviso di convocazione è trasmesso per conoscenza al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, ai Consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale, agli Assessori regionali e alle Conferenze provinciali delle autonomie, all'ANCI, all'UPI, all'UNCEM, alla Lega delle Autonomie locali.

Art. 13

Ordine del giorno

1. Il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base delle richieste di pareri pervenute e sulle questioni di interesse che ritiene necessario trattare. L'ordine del giorno è comunicato ad ogni consigliere ed è pubblicato, cinque giorni prima della data fissata per la seduta.

- 2. Nei casi di urgenza, anche su richiesta di ciascun consigliere il Presidente può integrare l'ordine del giorno, dandone comunicazione a tutti i consiglieri almeno dodici ore prima della seduta.
- 3. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno. Per discutere o deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza dei due terzi dei votanti, su proposta di almeno tre consiglieri, da presentarsi di norma all'inizio della seduta e motivata da ragioni di necessità e urgenza. La votazione ha luogo dopo l'intervento di un consigliere a favore ed uno contrario per non oltre tre minuti.
- 4. Il Consiglio può decidere, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, l'inversione della trattazione, ovvero il rinvio ad altra seduta, degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dopo aver sentito un consigliere a favore ed uno contrario per non oltre tre minuti ciascuno.

Art. 14Pubblicità delle sedute

- 1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
- 2. Il Consiglio si riunisce in seduta segreta quando si debbano trattare dati personali sensibili o giudiziari per i quali è vietata la diffusione ovvero quando il dibattito può comportare apprezzamenti e valutazioni di fatti concernenti persone.
- 3. L'Ufficio di Presidenza favorisce la più ampia divulgazione dei lavori del Consiglio e degli atti approvati, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie.
- 4. Sono di norma invitati ad assistere alle sedute i dirigenti regionali o degli enti locali direttamente interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Il Presidente può dar loro la parola per illustrare al Consiglio questioni tecniche sorte nel corso della discussione.

Art. 15

Processo verbale delle sedute

- 1. Di ogni seduta si redige il processo verbale che deve contenere gli estremi degli atti e delle deliberazioni indicando, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato nonché l'esito delle votazioni.
- 2. Ciascun componente può richiedere che vengano messe a verbale osservazioni o indicazioni specifiche in merito ad argomenti trattati.
- 3. Il processo verbale delle sedute segrete è redatto dal funzionario responsabile e non dà conto della discussione effettuata.
- 4. Il processo verbale, redatto dal funzionario responsabile, è distribuito, di norma, ai consiglieri entro il giorno precedente alla seduta successiva a quella cui si riferisce.

- 5. Se non ci sono opposizioni, il processo verbale si intende approvato nella medesima seduta successiva a quella cui si riferisce.
- 6. Sul processo verbale ciascun consigliere all'inizio di seduta può chiedere la parola solo per proporre una rettifica oppure per chiarire il pensiero espresso nella seduta cui il verbale si riferisce. Le proposte di modifica sono deliberate dal Consiglio. Dopo l'approvazione è sottoscritto dal Presidente ed è raccolto e conservato agli atti.

Validità delle deliberazioni

- 1. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.
- 2. Le deliberazioni sono approvate quando i voti favorevoli prevalgono su quelli contrari, sempre che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio appartenenti ad una tipologia di ente locale, salvo comunque i casi in cui il regolamento prescriva una maggioranza qualificata.
- 3. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata. Non si tiene conto dei voti di astensione.

Art. 17

Numero legale e sua verifica

- 1. Si presume che il Consiglio sia sempre in numero legale per deliberare.
- 2. Tuttavia se prima di una votazione lo richieda un consigliere, il Presidente dispone la verifica del numero legale per appello nominale. I richiedenti sono sempre considerati presenti. Sono altresì conteggiati tra i presenti i consiglieri che non partecipano al voto della verifica pur essendo in Aula.
- 3. Se il Consiglio non è in numero legale il Presidente può rinviare la seduta ad altro momento dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non inferiore ad un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta, per il giorno successivo non festivo, oppure anche per il giorno festivo quando il Consiglio abbia già deliberato di tenere seduta in quella data, a meno che il Presidente valuti più opportuno convocarlo per il giorno e l'ora già previsti per altra seduta già stabilita.
- 4. Non è ammessa la richiesta di verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né prima di votazioni di carattere procedurale previste dal presente regolamento.

Votazioni

- 1. Il Consiglio delibera normalmente a votazione palese.
- 2. Le votazioni palesi possono essere semplici o, se richiesto da almeno tre consiglieri, nominali. La richiesta di votazione nominale deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara di doversi passare ai voti.
- 3. In caso di votazione palese semplice i consiglieri esprimono il loro voto per alzata di mano ed il Presidente proclama l'esito sulla base del conteggio da se medesimo effettuato.
- 4. In caso di votazione palese nominale i consiglieri esprimono il loro voto ad alta voce man mano che vengono chiamati nel corso di un duplice appello nominale eseguito distintamente per i rappresentanti delle Province, dei Comuni e delle Unioni montane, da parte di un Vicepresidente. Il Presidente proclama l'esito della votazione. L'elenco dei consiglieri votanti con l'indicazione dei voti da ciascuno di essi espresso è conservato agli atti del Consiglio.

Art. 19

Nomine

- 1. Ogni qualvolta il Consiglio deve procedere a nomine o designazioni, ciascun consigliere scrive su apposita scheda il nome dei componenti da eleggere, in misura non superiore a uno per la elezione fino a due componenti e in misura non superiore a due terzi, con arrotondamento per difetto, nel caso di elezione di più di due componenti.
- 2. Si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora i candidati abbiano conseguito uguale numero di voti, si procede a ballottaggio tra essi. In caso di ulteriore parità risulta eletto il più giovane d'età.

Art. 20

Pareri telematici

- 1. Per ragioni di urgenza e/o qualora il Consiglio non sia nella condizione di riunirsi può esprimere il suo parere adottando la modalità telematica.
- 2. Nella modalità telematica il relatore indicato dal Presidente formula la sua proposta e la invia per e-mail alla segreteria, che provvede alla sua trasmissione certificata ai componenti indicando:
 - a) il numero dei giorni per la formulazione al relatore di eventuali osservazioni e/o modifiche della proposta di parere avanzata;
 - b) il giorno e l'orario entro cui il relatore, eventualmente, trasmette alla segreteria il parere da sottoporre, all'approvazione del Consiglio;
 - c) il giorno e l'orario per l'acquisizione definitiva del voto certificato.

- 3. La mancata manifestazione di voto da parte di un componente viene considerata espressione di voto favorevole.
- 4. La segreteria trasmette al Consiglio il testo approvato del parere e lo inoltra, con trasmissione certificata, rispettivamente, in relazione agli atti assegnati, al Presidente della Commissione consiliare competente o al Presidente della Giunta regionale.
- 5. I pareri telematici vengono allegati al verbale della prima seduta utile.

CAPO VI Attività del Consiglio

Art. 21 Pareri

- 1. I pareri sugli atti dell' Assemblea legislativa regionale e della Giunta sono deliberati dal Consiglio nel termine stabilito e sono inviati rispettivamente alle Commissioni consiliari competenti e al Presidente della Giunta.
- 2. Ai fini dell'espressione dei pareri il Presidente designa uno o più Consiglieri relatori, disponendo l'immediato inoltro a ciascun Consigliere mediante posta elettronica degli atti per cui si richiede il parere, con l'indicazione del relatore o dei relatori.
- 3. Il relatore indicato, qualora indisponibile, né da comunicazione immediata non oltre le ventiquattro ore successive, al Presidente, che provvede ad indicare un nuovo relatore alla segreteria.
- 4. Il nominativo del relatore o dei relatori viene comunicato al Presidente della Commissione consiliare competente o, per gli atti della Giunta, al Presidente della Giunta regionale.
- 5. Il relatore effettua l'istruttoria sull'atto, assume le necessarie informazioni presso la Regione, tiene i rapporti con le Commissioni consiliari competenti e con la Giunta, partecipa, se richiesto e/o su richiesta, secondo quanto previsto dal regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale, alle sedute della Commissione consiliare competente, illustra le questioni al Consiglio e formula la proposta di parere da sottoporre alla sua approvazione.
- 6. I pareri del Consiglio sono espressi in forma scritta secondo una delle seguenti formule:
 - a) parere favorevole;
 - b) parere contrario;
 - c) parere favorevole con osservazioni o raccomandazioni;
 - d) parere favorevole condizionatamente a modifiche specificamente formulate
- 7. Il parere può contenere una premessa nonché una relazione sull'attività istruttoria compiuta e sulle ragioni della decisione.

Segnalazioni

- 1. Le segnalazioni previste al comma 7 dell'articolo 11 della legge sono proposte in forma scritta e contengono le ragioni giuridiche della lesione delle competenze degli enti locali da parte di leggi e provvedimenti statali.
- 2. La proposta di segnalazione può essere presentata da ciascun Consigliere o dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 23

Ordini del giorno

- 1. Ciascun consigliere può presentare, prima della votazione, un ordine del giorno che serve di istruzione all' Assemblea legislativa regionale o alla Giunta regionale in relazione all'atto sul quale il Consiglio è chiamato ad esprimere il parere.
- 2. Gli ordini del giorno sono posti in votazione dopo l'espressione del parere di competenza.
- 3. Il Presidente dichiara inammissibili, con decisione motivata, gli ordini del giorno relativi ad oggetti estranei all'atto in esame o preclusi da precedenti votazioni. Se il proponente insiste il Consiglio decide senza discussione.

Art. 24

Iniziativa legislativa

- 1. Le proposte di legge sono redatte per articoli e contengono i documenti e le relazioni previste dal regolamento interno dell' Assemblea legislativa regionale.
- 2. Le proposte di legge possono essere presentate da ciascun Consigliere o dall'Ufficio di Presidenza. Esse sono poste all'ordine del giorno del Consiglio previa verifica da parte del Presidente dei requisiti formali per la loro presentazione.
- 3. Per l'approvazione delle proposte di legge si osservano in via generale le norme del Regolamento interno del Consiglio.

Art. 25

Richiesta di atti per l'espressione di pareri

1. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, qualora ritenga che una proposta di atto non trasmessa al Consiglio per il parere obbligatorio avrebbe dovuto esserlo, fa immediata richiesta di assegnazione al Presidente dell' Assemblea legislativa regionale o della Giunta regionale che decide al riguardo. Di detta richiesta il Presidente dà comunicazione al Consiglio nella prima riunione successiva.

2. Analogamente si procede quando il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, ritenga di dover richiedere l'assegnazione di un parere facoltativo ai sensi dell'articolo 11 comma 4 della legge, per un atto di interesse per gli enti locali.

Art. 26

Richiesta di proroga dei termini e nulla osta all'ulteriore corso degli atti

- 1. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, può richiedere al Presidente dell' Assemblea legislativa regionale o alla Giunta regionale, per motivate ragioni, la proroga del termine per l'espressione dei pareri obbligatori e facoltativi.
- 2. Il Consiglio può autorizzare il Presidente a comunicare agli organi regionali competenti la carenza di interesse all'espressione del parere, ancor prima della scadenza del termine per l'espressione del parere stesso.

Art. 27

Valutazione delle politiche e rapporto annuale

- 1. Il Consiglio partecipa secondo le modalità stabilite dal regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale alla valutazione delle politiche e delle leggi regionali.
- 2. Il Consiglio presenta all'Assemblea legislativa regionale il rapporto annuale sull'attività svolta e sugli effetti delle politiche regionali di interesse degli enti locali entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Art. 28

Collaborazione con gli enti locali

- 1. Il Consiglio assicura e promuove la più ampia collaborazione con tutti gli enti locali delle Marche.
- 2. Il Consiglio si confronta con gli enti locali per le questioni più significative, anche tramite riunioni congiunte con le Conferenze provinciali delle autonomie. Esamina le istanze e le richieste dei vari enti; assicura la diffusione tra gli stessi della conoscenza delle proprie attività; definisce forme di raccordo per l'esame di specifici temi e la formulazione di pareri e proposte.

Art. 29

Raccordo con le Associazioni rappresentative degli enti locali

1. Il Consiglio assicura e promuove un raccordo permanente con l'UPI, l'ANCI, l'UNCEM e Lega delle Autonomie locali regionali per la definizione degli indirizzi generali della propria attività.

Gruppi di lavoro

1. Il Consiglio, anche su proposta dell'Ufficio di Presidenza, può istituire al proprio interno gruppi di lavoro su temi che interessano il sistema delle autonomie locali, anche al fine di definire indirizzi e proposte da presentare all'Assemblea legislativa regionale.

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 31

Strutture e mezzi

- 1. Il Consiglio e l'Ufficio di Presidenza si avvalgono per il proprio funzionamento di una segreteria dotata di mezzi e personale messo a disposizione dall'Assemblea legislativa regionale.
- 2. Il Consiglio può avvalersi altresì di personale messo a disposizione dagli enti locali, senza onere a carico della Regione nonché, previa intesa con la Giunta regionale, di altro personale a supporto del Comitato d'intesa di cui alla l.r. 20 febbraio 1995, n. 20 o di altri organismi regionali di raccordo con gli enti locali.

Art. 32

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Art. 33

Regolamento interno di organizzazione e funzionamento

- 1. Le modifiche al regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
- 2. Ogni consigliere può proporre modificazioni o aggiunte o revisioni al regolamento. Le proposte sono trasmesse all'Ufficio di presidenza. L' Ufficio di presidenza le esamina e le discute, sentendo anche i proponenti, e le sottopone al Consiglio per l'approvazione.
- 3. Esso è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Marche ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.